



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marianna Galioto

Presidente

dott.ssa Manuela Cortelloni

Consigliere

dott.ssa Ernesta Occhiuto

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 1476\2025 promossa

DA

Parte_1 (C.F.: C.F._1) ed Controparte_1
[...] (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio degli avv.ti Gianluca Di Blasio e Massimo Nocelli,
come da procura acclusa all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso i seguenti indirizzi PEC:

Email_1 Email_2

impugnante

contro

Controparte_2 (C.F. P.IVA_2), con gli avv.ti Pierantoni Luceri e Nicola Roni, come da
procura acclusa alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi,
sito a Milano, Via Cosseria n. 2; Email_3

Email_4

impugnata

Oggetto: impugnazione lodo nazionale

*

CONCLUSIONI

Per parte impugnante Parte_1 ed Controparte_1

1) accertare e dichiarare la parziale nullità, per insanabile contraddizione ex art. 829, n. 11, c.p.c., della parte del Lodo Arbitrale emanato dall'Arbitro Unico Prof. Avv. Matteo Rescigno, sottoscritto il 28 febbraio 2025, pagg. 29 e 30, con il capoverso n. 2) del dispositivo; 2) per l'effetto, decidere nel merito ex art. 830 c.p.c. la domanda relativa all'ipotesi di lucro cessante, derivante dalle condotte contestate al Dott. **Parte_1** di cui al capo 7.2c) del Lodo, rigettando l'avversa domanda risarcitoria per lucro cessante ovvero riducendo il risarcimento alla minor somma corrispondente all'utile netto, da calcolarsi sulla base del margine medio di settore, o nella diversa somma che risulterà di giustizia;

3) in subordine, disporsi CTU contabile per il calcolo della marginalità derivante dalla perdita di ricavi contrattuali per lordi € 50.300,00;

4) il tutto con vittoria delle spese di lite del presente giudizio di impugnazione.

Per parte impugnata **Controparte_2**

Nel merito: per tutte le ragioni esposte: 1) dichiararsi inammissibili l'impugnazione proposta da **Parte_1** ed **Controparte_1** avverso il Lodo Arbitrale emanato dall'Arbitro Unico, Prof. Avv. Matteo Rescigno, sottoscritto in Milano il 28 febbraio 2025 e tutte le domande formulate (anche nel merito) da **Parte_1** ed **Controparte_1** 2) rigettarsi integralmente l'impugnazione proposta da **Parte_1** ed **Controparte_1** avverso il Lodo Arbitrale emanato dall'Arbitro Unico, Prof. Avv. Matteo Rescigno, sottoscritto in Milano il 28 febbraio 2025, così come tutte le domande formulate (anche nel merito) da **Parte_1** ed **Controparte_1** 3) siano, pertanto, confermati il Lodo Arbitrale emanato dall'Arbitro Unico, Prof. Avv. Matteo Rescigno, sottoscritto in Milano il 28 febbraio 2025 ed il suo contenuto; 4) sia accertata la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, C.P.C. di [...] **Parte_1** ed **Controparte_1** e per l'effetto **Parte_1** ed [...] **Controparte_1** siano condannati al pagamento, in favore di **Controparte_2** di una somma equitativamente determinata; in subordine: 5) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riesaminato nel merito il quantum debeatur relativamente alla domanda di risarcimento del danno per lucro cessante formulata da **CP_2** di cui al punto 7.2.c) della parte motiva e 2) del dispositivo del Lodo Arbitrale, condannare **Controparte_1** e il dott. **Parte_1**, in solido tra loro, al pagamento di Euro 50.300,00 o della maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria e, comunque, dalla mancata contestazione avversaria sul punto;

in via istruttoria: 1) per tutte le ragioni esposte in narrativa, sia dichiarata inammissibile e, in ogni caso, inutilizzabile per contrarietà all'art. 345, comma 3, C.P.C. la produzione allegata quale documento 2 nel proprio atto di impugnazione da **Parte_1** ed **Controparte_1**

recante “relazione tecnica a firma del Dr Persona_1 dell’11 aprile 2025” e per l’effetto, sia disposta l’espunzione del citato documento dal fascicolo della presente impugnazione; II) sia dichiarata inammissibile in quanto tardiva e, in ogni caso, sia rigettata in quanto meramente esplorativa, la richiesta di CTU articolata da Parte_1 ed Controparte_1 nel proprio atto di impugnazione; III) si depositano i seguenti documenti: 01) impugnazione del Lodo Arbitrale; 02) Lodo Arbitrale del 28 febbraio 2025; 03) copia conforme dello statuto di CP_2 04) fascicolo di parte R.G VG 16616_202220; 05) duplicato informatico decreto di nomina dell’arbitro; 06) duplicato informatico decreto di esecutorietà del lodo; 07) atti e documenti presentati da CP_2 all’Arbitro Unico21. IV) in subordine, per la denegata ipotesi di riesame nel merito della controversia, si rinnovano le istanze istruttorie già proposte in sede di arbitrato e relative alla voce di danno derivante dallo storno dei clienti Transcom World Wide e Fuji Film Italia come di seguito interamente riportate: “IV) si chiede venga disposto l’ordine di esibizione ex art. 210 C.P.C. di cui alla memoria autorizzata datata 10 maggio 2023 relativamente alla seguente documentazione: (a) documenti d’offerta e di ordine e/o contratti e/o, in generale, documentazione contrattuale dalla quale emergano i rapporti contrattuali in essere, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2020 e aprile 2021, (i) tra Controparte_1 e Controparte_3 e (ii) tra Controparte_1 e Controparte_4 (b) libri contabili di Controparte_1 e le fatture emesse da Controparte_1 nei confronti di Controparte_4 e [...] Controparte_3 nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2020 e aprile 2021, dai quali emergano i corrispettivi percepiti da Controparte_1 da tali clienti; (c) gli estratti conto relativi a tutti i conti bancari di Controparte_1 e del dott. Parte_1 attualmente aperti o comunque che sono risultati aperti dal 2020 e, in generale, la documentazione bancaria dalla quale si evincano gli introiti del dott. Parte_1 e/o di Controparte_1 in relazione a rapporti intercorsi con Controparte_4 e Controparte_3 nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2020 e aprile 2021; V) si chiede che, ove ritenuta necessaria ai fini dell’accoglimento delle domande rassegnate da Controparte_2 venga ammessa la consulenza tecnica richiesta nella memoria autorizzata datata 10 maggio 2023 finalizzata a [...]: (b) sulla base della documentazione prodotta e di quella che sarà eventualmente prodotta in causa a seguito dell’ordine di esibizione richiesto a carico di controparte, quantificare e stimare l’ammontare del mancato guadagno derivante dallo storno dei clienti Controparte_3 e Controparte_4 V) ogni ulteriore istanza e produzione riservate; in ogni caso: spese, compensi, onorari, anche di natura tecnica, interamente rifiuti.

*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. L'oggetto del giudizio

Parte_1 ed **Controparte_1** I.L. hanno domandato di dichiarare la parziale nullità del lodo arbitrale emesso dall'arbitro unico prof. Matteo Rescigno, a Milano, in data 28.2.2025, nell'ambito del giudizio arbitrale promosso da **Controparte_2** – che ha così disposto:

“Il Tribunale Arbitrale, disattesa o ritenuta assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e/o istanza delle parti:

*1) accertata la responsabilità dell'ex amministratore **Parte_1**, in concorso con [...] **Controparte_1** ex art. 2476 c.c., per le condotte di cui al § 7.2.c., accoglie la relativa domanda di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda, come in parte motiva;*

*2) per l'effetto condanna **Parte_1** e **Controparte_1** in solido fra loro, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore di **Controparte_2** della somma complessiva di euro 50.300,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda, come in parte motiva;*

*3) accertata la responsabilità dell'ex amministratore **Parte_1**, ex art. 2476 c.c., per le condotte di cui al § 7.2.f., accoglie la relativa domanda di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda, come in parte motiva;*

*4) per l'effetto condanna **Parte_1**, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore di **Controparte_2** della somma complessiva di euro 2.223,95 oltre interesse e rivalutazione dalla data della domanda, come in parte motiva;*

5) respinge ogni altra domanda (anche di merito e/o istruttoria) e ogni altra eccezione svolta dalle parti;

6) compensa integralmente fra le parti le spese legali e di arbitrato, spese di arbitrato che liquida definitivamente nell'ammontare di euro 29.200,00 oltre accessori previdenziali e fiscali, già corrisposte dalle parti;

Il presente lodo viene redatto in quattro originali, uno per ciascuna delle parti costituite e uno per il Tribunale Arbitrale.”

B. La posizione degli impugnanti

B.1. **Parte_1** ed **Controparte_1** hanno agito in giudizio innanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c., ritenendo che il lodo contenga disposizioni contraddittorie.

Hanno chiesto di dichiarare la nullità parziale del lodo e per l'effetto di decidere nel merito e rigettare la domanda relativa al danno da lucro cessante, conseguenziale alle condotte contestate a [...]

Parte_1

Più precisamente, hanno impugnato la seguente parte del Lodo: *“Assume l'attrice che lo stesso andrebbe quantificato in base ai corrispettivi che "White Rabbit avrebbe incassato (e starebbe incassando) laddove avesse stipulato lei stessa (e non Controparte_1) i contratti con Transcom WorldWide e Controparte_4 ; di conseguenza, il danno può essere quantificato in Euro 50.300,00 pari ai corrispettivi incassati da Controparte_1 in conseguenza della stipula dei contratti con Transcom WorldWide e Controparte_4 ". Sul punto, l'Arbitro ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza secondo cui “la valutazione dell'entità di un mancato guadagno di una parte non può che fondarsi su una previsione in ordine a ciò che sarebbe ragionevolmente potuto accadere, qualora non fosse intervenuto il fatto illecito della controparte, che ha impedito il successivo concretizzarsi dell'attività progettata; nel caso in cui si tratti di valutare il ritorno economico, ragionevolmente prevedibile, derivante dall'attuazione di un progetto innovativo, è pertanto indispensabile assumere come dato di partenza, da sottoporre ad esame, proprio la previsione di ricavo formulata dal soggetto nel momento in cui intraprende l'esecuzione del progetto ipotizzato". Nel caso di specie, dunque, considerato che gli stessi clienti erano stati in precedenza trasferiti alla Controparte_5 , proprio "al fine di accelerare lo sviluppo del progetto in termini di fatturato", i proventi che la Controparte_2 avrebbe potuto incassare in assenza della condotta infedele dell'amministratore risultano documentati e non contestati dai convenuti che non hanno svolto specifiche deduzioni sull'an e il quantum del pregiudizio lamentato da Controparte_2 (in particolare sulla circostanza che Controparte_1 [...] abbia incassato i suddetti compensi) e ben potendosi ragionevolmente ritenere, inoltre, che la società attrice avrebbe potuto svolgere i servizi di consulenza in favore dei suddetti clienti qualora non fossero stati trasferiti a Controparte_6 . da parte del prof. Parte_1 . Pertanto, in accoglimento della domanda promossa dall'attrice, e accettato l'inadempimento dell'amministratore in concorso con il socio Controparte_1 deve essere riconosciuto all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 50.300,00.”*

Hanno ritenuto che la suddetta motivazione contrasti con il capoverso sub 2) del dispositivo, che ha così disposto: *“Per l'effetto condanna Parte_1 e Controparte_1 in solido fra loro, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore di Controparte_2 della somma complessiva di euro 50.300,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda, come in parte motiva”.*

B.2 Secondo gli impugnanti la contraddittorietà della decisione arbitrale si riferirebbe al percorso logico argomentativo che ha condotto alla quantificazione del danno in euro 50.300,00, importo “*pari*

ai corrispettivi incassati da **Controparte_1** in conseguenza della stipula dei contratti con Transcom WorldWide e **Controparte_4** ”.

Ciò in quanto, in base ad una corretta interpretazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato dall’Arbitro, il dato di partenza per stimare correttamente il danno da lucro cessante deve essere sì quello riferito ai ricavi, ma l’utilizzo di scenari probabilistici, nell’ambito dell’analisi ricostruttiva, sarebbe ammissibile solo in assenza di ulteriori elementi. Nel caso di specie l’Arbitro avrebbe dunque errato nel procedere, nella propria analisi, sulla base di scenari probabilistici pur in presenza di ulteriori elementi, desumibili dagli atti e dai documenti di causa, elementi che sarebbero stati ignorati. Specificatamente, si tratta dei bilanci della **CP_2** degli esercizi 2020- 2021(successivi alla gestione di **Parte_1**), chiusi tutti in perdita, diversamente dai bilanci 2015- 2019, chiusi con altri risultati e anch’essi allegati.

In ragione di quanto sopra, secondo la tesi degli impugnanti, l’Arbitro avrebbe quindi dovuto concludere per una quantificazione inferiore del lucro cessante, tale da ricomprendere anche i costi della produzione dei beni e servizi oggetto dei contratti sottratti da **Parte_1** (si legge a pagina 4 dell’atto di citazione: *“Come emerge dalla relazione a firma del Dr **Persona_1** l’indice di marginalità medio del settore è pari al 5%, ragion per cui nella specie l’effettivo ritorno economico per lucro cessante derivante dal mancato ricavo di € 50.300 deve attestarsi sul minor importo di € 2.500 (all.2). La contraddizione tra il ragionamento posto alla base della motivazione, ed il capoverso n. 2) del dispositivo, integra la censurata fattispecie della nullità del Lodo in parte qua”*).

Per tali motivi gli impugnanti chiedono la dichiarazione della parziale nullità del lodo e conseguentemente, nel merito, di disporre CTU per il calcolo della marginalità derivante dalla perdita di ricavi contrattuali per euro lordi 50.300,00.

C. La posizione dell’impugnata

Controparte_2 ha in primo luogo dato atto che il lodo in oggetto, all’esito del procedimento ex art. 825 c.p.c. promosso dalla stessa, è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Milano.

Ha quindi eccepito l’**inammissibilità** dell’impugnazione, in quanto esorbitante rispetto ai confini propri del giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale di cui agli artt. 828 e 829 c.p.c., e comunque nel merito ne ha contestato la fondatezza.

Più precisamente, ha eccepito i seguenti profili di inammissibilità.

C.1. La nullità dell’atto di citazione in ragione dell’omessa specificità del motivo di gravame ai sensi dell’art. 342 c.p.c., applicabile anche all’arbitrato rituale, avendo natura giurisdizionale.

Secondo **Controparte_2** parte impugnante non avrebbe neanche indicato i fatti costituendo le ragioni della domanda, come richiesto dal disposto di cui all’ art. 163, comma 3, numero 4 c.p.c.

C.2. La non riconducibilità del gravame nell'alveo del disposto di cui all' art. 829, comma 1 numero 11 c.p.c., in quanto il motivo di doglianza espresso e gli argomenti utilizzati sono volti a ottenere un riesame degli apprezzamenti di fatto svolti nel giudizio arbitrale, che invece è sottratto al sindacato della Corte d'Appello.

Secondo l'impugnata non sussiste alcuna contraddittorietà nella motivazione assunta dall'Arbitro, in quanto quest'ultimo:

- ha articolato il proprio ragionamento partendo dalla quantificazione del danno da mancato guadagno operata da CP_2 - rispetto alle condotte illecite (lo storno dei clienti CP_4 e Transcom WorldWide da CP_2 ad Controparte_1) poste in essere da Parte_1 ed CP_1 [...] - pari ad euro 50.300,00, importo equivalente ai corrispettivi incassati da CP_1 [...] in conseguenza della stipula dei contratti con CP_3 World Wide e Controparte_4 ;
- ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di merito per il quale nella valutazione del mancato guadagno deve essere preso come dato di partenza la previsione del ricavo che ci si sarebbe potuti attendere qualora non fosse intervenuta la condotta illecita;
- ha rilevato come a suo tempo i clienti Transcom World Wide e Controparte_4 fossero stati trasferiti da Controparte_1 a CP_2 *“al fine di accelerare lo sviluppo del progetto in termini di fatturato”*;
- ha osservato che i proventi che CP_2 avrebbe potuto incassare in assenza della condotta infedele di Parte_1 il quale ha “stornato” ad Controparte_1 i clienti Transcom World Wide e Controparte_4 , risultano documentati, e non contestati;
- ha operato una valutazione di ragionevolezza nel ritenere che le attività svolte da CP_1 [...] rispetto ai clienti Transcom World Wide e Controparte_4 avrebbero potuto essere svolte dalla stessa CP_2 ove tali clienti non fossero stati illegittimamente stornati;
- ha quindi concluso il proprio ragionamento accogliendo la domanda di CP_2 riconoscendo alla società, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 50.300,00.

Pertanto, la motivazione e il dispositivo sarebbero logici, perfettamente coerenti tra loro ed esenti da qualsiasi contraddittorietà.

C.3.La novità delle contestazioni proposte da Parte_1 e da Controparte_1 in violazione del disposto di cui all' art. 345, comma 3, c.p.c., nonché delle produzioni documentali e della richiesta di CTU, rassegnate per la prima volta in sede di impugnazione.

Più precisamente, parte impugnante avrebbe (i) illegittimamente dedotto argomentazioni e contestazioni nuove che mai erano state svolte nel corso del giudizio arbitrale (ii) illegittimamente

prodotto per la prima volta nel giudizio di impugnazione del lodo alcuni documenti non agli atti del giudizio arbitrale ed articolato richieste istruttorie *ex novo*, in spregio delle preclusioni processuali.

L'impugnata si riferisce alla quantificazione del danno indicata da **CP_2** quale conseguenza dell'illegittimo storno dei dipendenti, trattandosi di circostanza che mai era stata contestata nel corso del giudizio arbitrale; nonché alla connessa produzione in questo giudizio della "relazione tecnica" a firma del dott. **Persona_1** nella quale si sostiene che il danno da lucro cessante effettivamente patito da **CP_2** sarebbe stato di gran lunga inferiore a quanto riconosciuto nel Lodo arbitrale.

C.4. Ha altresì insistito per il rigetto nel merito delle domande formulate dalle controparti e per la condanna delle stesse per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.

D. Il presente giudizio

All'esito della prima udienza, il 29.10.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come sopra e il Consigliere istruttore ha fissato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 4 marzo 2026, previa assegnazione di termine per il deposito delle note conclusive.

All'esito di tale udienza il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'impugnazione del lodo sia inammissibile e debba essere disattesa per le seguenti ragioni.

1. Occorre in primo luogo evidenziare che le doglianze e rilievi rivolti in questa sede al Lodo arbitrale da parte di **Parte_1** e da **Controparte_7** riguardano esclusivamente la quantificazione del danno accertato dall'Arbitro unico in euro 50.300,00, importo corrispondente ai corrispettivi incassati da **Controparte_1** in conseguenza della stipula dei contratti con Transcom World Wide e **Controparte_4**, a seguito dello storno dei dipendenti.

2. Occorre poi chiarire il perimetro di applicazione del disposto di cui all'art. 828 comma 1 numero 11 c.p.c. (nullità del lodo in ragione della presenza di disposizioni contraddittorie). La contraddittorietà tra dispositivo e motivazione deve essere tale da rendere impossibile l'individuazione del percorso logico giuridico seguito dall'arbitro per giungere alla decisione, sostanziandosi in incongruenze tali da non permettere la ricostruzione della *ratio decidendi*. In tale ottica, la mera contestazione della valutazione dei fatti e degli elementi dedotti in giudizio operata dall'arbitro non è idonea a fondare la domanda di nullità ex art. 828 comma 1 n. 11.

3. Ritiene la Corte che, nel caso di specie, il motivo di doglianza espresso e gli argomenti utilizzati sono volti a ottenere un riesame degli apprezzamenti di fatto svolti nel giudizio arbitrale, che invece è sottratto al sindacato della Corte d'Appello.

Infatti, *Parte_1* ed *Controparte_1* ritengono che l'arbitro abbia erroneamente fondato la propria quantificazione del lucro cessante su una mera stima presuntiva dei ricavi, disattendendo il principio espresso dall'orientamento giurisprudenziale richiamato, secondo cui simili valutazioni possono essere condotte su basi probabilistiche solo in assenza di dati reali, dati che sarebbero stati pienamente disponibili e idonei a rappresentare il reale andamento economico della gestione.

Gli impugnanti, dunque, entrano nel merito della valutazione svolta dall'arbitro (in punto di individuazione di criteri e indici utilizzabili ai fini della quantificazione del danno), e sostengono la contraddittorietà del dispositivo adottato rispetto alla motivazione, nonostante il primo costituisca la diretta conseguenza logica del percorso argomentativo esplicito nella motivazione. Gli odierni impugnanti sono stati infatti condannati al risarcimento del danno per come quantificato in motivazione, in ragione delle valutazioni e degli argomenti svolti.

La presente impugnazione si risolve dunque nell'allegazione di un *error in iudicando* fondato su una contestazione della complessiva valutazione dei fatti e delle prove compiuta dall'arbitro.

A tal proposito, occorre pertanto rammentare che il giudizio rescindente consiste nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c., in quanto il giudizio di impugnazione del lodo può avere ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte.

In particolare, il vizio di cui all'art. 829, comma 1, numero 11 c.p.c. richiede un'inconciliabilità tra le parti della motivazione e del dispositivo, oppure tra parti della motivazione, di entità tale da rendere impossibile la ricostruzione della *ratio decidendi* e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione. Nel caso di specie tale inconciliabilità - contraddittorietà tra motivazione e dispositivo non sussiste.

Per tali ragioni l'impugnazione deve essere disattesa in quanto inammissibile.

4. Deve, infine, essere rigettata altresì la domanda di condanna ex **art. 96 c.p.c** svolta dalla parte impugnata non risultando, tenuto conto di quanto addotto e allegato dalle parti, che gli impugnanti abbiano agito con mala fede o colpa grave, considerata altresì la complessità delle vicende sottese e connesse ai fatti di causa (Cass., sez. III civ., n. 26545\2021).

5. Le **spese di lite** seguono la soccombenza. Sono poste a carico della parte impugnante e liquidate a favore dell'impugnata come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa n. RG. 1476\2025

- 1) dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione svolta da *Parte_1* ed *Controparte_1* [...] per la parziale nullità del lodo arbitrale emesso dall'arbitro unico prof. Matteo Rescigno, a Milano, in data 28.2.2025;
- 2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- 3) condanna *Parte_1* ed *CP_1* *Parte_2* pagamento in solido delle spese di giudizio a favore di *Controparte_2* liquidate per compensi in complessivi euro 6.946,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%;
- 4) dà atto che sussistono a carico degli impugnanti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 *quater* D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 *bis* art. 13 cit.

Milano, 4.3.2026

Il Consigliere est.

Ernesta Occhiuto

Il Presidente

Marianna Galioto